




Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "J. M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: <http://keynes.scuole.bo.it>



Prot.n° 7369/ C27 B
del 21.10.2017 ORE 09.15

ALLE FAMIGLIE

P.C. AI DOCENTI – OO.CC.

P.C. : S.P.P.

**oggetto: Informativa sulle assemblee studentesche (scuola secondaria superiore) -
Autogestione nella scuola secondaria di secondo grado**

NORMATIVA

Art. 1218 c.c.: responsabilità del debitore

Art. 2048 c.c. : responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Art. 61 L. 312/1980: rivalsa per dolo o colpa grave.

Pur non esistendo una mirata normativa che regolamenti in modo specifico il diritto all'autogestione degli studenti, anche se tale possibilità di aggregazione, seppur temporanea, è regolata in alcune fonti primarie del nostro ordinamento, si invitano le Famiglie e gli studenti a prendere atto di quanto sotto riportato che è corredato da sentenze e articoli di Legge.

L'art.12 del D.Lgs. n.297 del 1994 riconosce agli studenti della scuola secondaria superiore il diritto di riunirsi in assemblea "di Istituto" nei locali della scuola; il successivo articolo 13 detta le modalità di organizzazione delle assemblee studentesche, indicandone le finalità, il luogo di svolgimento e la durata temporale entro cui è possibile dilatare tale riunione degli studenti. Circa la finalità dell'assemblea il comma 1 dell'art.13 così recita **"le assemblee studentesche DI ISTITUTO nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società"**

L'art.14 disciplina il "Funzionamento delle assemblee studentesche" le quali devono essere regolate per mezzo di un regolamento inviato per presa visione al Consiglio di istituto. E' nella facoltà della dirigenza intervenire *"nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea"*. Stando quindi agli articoli succitati non v'è dubbio che agli studenti è concesso il diritto di aggregarsi e di partecipare democraticamente alla vita della scuola, scegliendo opportunità di confronto diretto ed allargato all'intera comunità scolastica, onde esaminare tematiche di natura sociale o culturale.

Peraltro a conferma di tali affermazioni è intervenuto il D.P.R. n.249 del 1998 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che ha reso più esplicito questo diritto degli studenti di trovare all'interno della scuola un *"luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio (...)* La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni

insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale (art.1). La scuola è quindi un luogo deputato all'imitazione e all'esercizio di principi e valori così come vengono vissuti e palesati nella "più ampia comunità civile e sociale"; luogo prognostico alla formazione dei cittadini.

Inoltre la Corte di Cassazione con la sentenza n.2723 del 1997 ha sottolineato che l'attività didattica inerente la realtà scolastica non suppone "necessariamente modalità predeterminate e rigide concatenazioni di puntualità temporale", potendo gli scopi che essa si prefigge essere raggiunti anche attraverso "modalità" e "tempi più liberi ed elastici", anche se è bene **che tale forma di riunione o associazione sia consona ai principi della legalità e della corretta convivenza civile.**

L'autogestione degli studenti, diversamente dall'occupazione che ha carattere più impositivo-eversivo, e rientrerebbe nell'interruzione di pubblico servizio, potrebbe diventare non lecita, trattando tematiche che esulano dall'esercizio della prosocialità nonché dell'identità culturale della scuola stessa.

Cio' posto trova sostegno esplicito nell'art.2 comma 10 del D.P.R. n.249 del 1998 "l regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studentiI regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni". A rafforzare tale disposizione erano intervenuti prima di allora il D.P.R. n.567 del 1996 Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, nella parte dell' art. 2 comma 1 "Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative" . Tutto cio' in considerazione del fatto che di recente la giurisprudenza penale è intervenuta, con alcune sentenze, per chiarire gli aspetti in cui l'occupazione o l'autogestione degli studenti possano arrivare a configurarsi come una violazione del diritto penale e quindi essere contestate come reati perseguibili ai sensi di legge.

Gli articoli del codice penale che rientrano nella fattispecie sono l'art.340 e l'art.633, i quali sono stati reinterpretati adeguandoli alla casistica sull'argomento specifico quale è emersa nel corso del tempo. Il primo disciplina **l'Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica sicurezza;** il secondo **l'Invasione di terreni o edifici.**

Affinché un comportamento non risulti pertanto sanzionabile viene chiarito da un'altra sentenza che ha così stabilito: "**sussiste il reato di invasione di edificio pubblico nel caso in cui l'ingresso avvenga arbitrariamente ed in condizioni di divieto, né rileva la finalità perseguita dagli agenti, che, agli effetti dell'art. 633 cod. pen., può anche consistere nell'aspirazione ad un'utilità non patrimoniale**" sent. n. 9384 del 05-07-1989.

Tuttavia sul concetto di invasione reclamato **dall'art.633 c.p.** di recente la giurisprudenza ha palesato altre motivazioni arrivando ad esplicitare, nella sentenza n.1630 del 14 gennaio 2013, il significato del termine "invadere" attribuito all'articolo suddetto, "secondo un'interpretazione letterale, il verbo "invadere" può avere molteplici significati, ossia "fare irruzione violenta o arbitraria", "entrare o irrompere con impeto o con violenza", "occupare violentemente" un territorio o un luogo. Allo scopo di individuare con precisione il comportamento penalmente rilevante, va tuttavia osservato che "l'invasione" non può essere intesa né come "occupazione" – la quale può costituire solo una delle finalità specifiche della condotta dell'agente – né comprende alcuna modalità violenta in quanto la medesima, pur potendo in concreto essere esercitata, non è però necessaria per la realizzazione dell'elemento oggettivo: quello che, infatti, la norma richiede è solo che l'invasione sia arbitraria per tale dovendosi intendere la condotta posta in essere **senza averne diritto o titolo, senza il consenso dell'avente diritto, oppure senza che sia legittimata da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità competente.** Pertanto, alla stregua di un'interpretazione letterale e sistematica della norma in esame, si deve dar seguito a quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "l'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen., non è l'occupazione ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui [...] L'arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l'ingresso nell'immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell'avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità" (Cass.

8107/2000, rv. 216525): infatti, "la nozione di invasione non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d'accesso. La conseguente occupazione deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione": Cass. 49169/2003, rv. 227692; Cass. 15610/2006, rv. 233970. Non può essere considerato un precedente contrario la sentenza di questa Corte n. 1044/2000 riv 215704 (...) secondo il quale "il concetto di invasione va ricondotto ad una qualunque introduzione dall'esterno con modalità violente", perché, in realtà, dalla lettura della parte motiva si evince che la Corte si pronunciò prescindendo da tale problematica, in quanto la questione sottoposta alla sua attenzione poteva essere risolta anche condividendo "l'indirizzo giurisprudenziale di un accesso arbitrario nel terreno o edificio altrui, in un'accezione generica non comprensiva di modi ostili".

Nelle fattispecie analizzate, la questione diventa delicata e occorre quindi prestare attenzione al comportamento dell'agente, in quanto la sentenza n.2592 della Corte di Cassazione penale del 20/01/2006 a proposito dell'art.633 c.p. ha chiarito che esso "non è posto a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato (Cass. 14.1.94, Lazio)(...)

Pertanto ai sensi dell'art.25, comma 3 de D.Lgs. n.165 del 2001 deve l'Istituto e la stessa Amministrazione deve "**promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi (...) e per l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti**" laddove l'apprendimento, oggi più che mai, non si esaurisce esclusivamente nelle modalità di trasmissione di contenuti bensì si estende all'esercizio pieno ed attivo di regole di convivenza civile.

L'altro reato previsto dall'art.340 del C.P., l'**Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica sicurezza**" sentenza del Tribunale di Siena del 29 ottobre 2001 - *La ratio dell'art. 633 CP è quella di proteggere il patrimonio immobiliare da arbitrarie intromissioni altrui, sicché, come è stato chiarito recentemente dalla Cassazione: "...il concetto d'"invasione" va ricondotto ad una qualunque introduzione dall'esterno, con modalità violente..."* (Cass., sez. II, sent. n. 1044 del 30.3.2000).

Eventuali irregolarità nel comportamento degli imputati, di rilevanza tale da non determinare l'interruzione o la turbativa dell'esercizio dell'attività didattica ed il pregiudizio del diritto allo studio della collettività degli studenti, anch'esso costituzionalmente protetto (art. 34 Cost.), riconducibili, per esempio, al mancato tempestivo avviso alle autorità scolastiche dell'iniziativa assunta, rivestono, a giudizio del tribunale, **esclusiva valenza disciplinare**, posto che si è accertato l'interruzione di pubblico servizio mediante azioni particolarmente invasive, quali: il blocco delle lezioni, (il fermo delle lezioni) espulsione dei docenti, il blocco degli accessi alla scuola ed il divieto di accesso a tutti, esclusi gli occupanti. Queste considerazioni inducono a rimarcare la stretta correlazione esistente tra l'occupazione studentesca penalmente rilevante e l'interruzione del pubblico servizio didattico, nel senso che l'occupazione riconducibile all'art. 633 CP si verifica quando gli occupanti interrompono o turbano le attività che si svolgono nella scuola. La ratio dell'art. 340 CP consiste nella tutela del buon andamento e della regolarità del funzionamento dei vari settori della pubblica amministrazione.

L'attività didattica mira alla formazione degli studenti, nell'ambito delle diverse materie, secondo determinati programmi di studio. Contrariamente ad altri servizi pubblici, tale attività non postula "necessariamente modalità predeterminate e rigide concatenazioni di puntualità temporale", potendo gli scopi che essa si prefigge essere raggiunti anche attraverso "modalità" e "tempi più liberi ed elastici" (Cass., sez. VI, sent. n. 2723 del 21.3.1997). Non è, quindi, ravvisabile alcuna obiettiva, e non solamente potenziale, lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 340 CP (Cass., sez. VI, sent. n. 338 del 6.6.1967; Pretore di Roma, 30.1.1992).

Viene confermato l'assunto che parlando di scuola essa è prima di ogni cosa "**una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni**" (D.P.R. 249/1998) e ad ogni modo le scelte che in essa si intraprendono devono essere legittimamente giustificate.